



Prot. 1196/2017
Del 6/7/2017
Class: III/19

Spet.le
Comune di Roma
Dipartimento Tutela Ambiente
Servizio Risanamenti Ambientali
Circonvallazione Ostiense 191
00154 Roma
c.a. Direttore

protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it

Oggetto: Richiesta di collaborazione per la gestione della problematica rifiuti nell'area del Parco di Centocelle (rif. Vs. Prot. N. 25427 del 5 maggio 2017)

Facendo seguito alla Vostra richiesta in oggetto ed al conseguente sopralluogo congiunto del 07 giugno 2017, Vi sottoponiamo il nostro preventivo per le attività di cui alla Fase I e Fase II della Vostra richiesta.

In particolare si ritiene che possano essere eseguite le seguenti attività:

Il piano di lavoro si svilupperà nelle seguenti fasi:

A) RILIEVI IN SITU

1. Sopralluoghi e progettazione dell'attività di rilievo topografico;
2. Rilievo piano-altimetrico dei vertici delle aree oggetto d'indagine e della testa dei pozzi presenti in loco;
3. Rilievo di dettaglio 3D nelle aree identificate dal committente per la definizione volumetrica dei cumuli di rifiuti.

B) ANALISI E RESTITUZIONE CARTOGRAFICA DEI DATI

1. Restituzione cartografica dei dati rilevati nella fase A;
2. Analisi dei dati per la definizione volumetrica dei cumuli di rifiuti nelle aree soggette a scarico incontrollato;
3. Sovrapposizione dei rilievi alle mappe delle cavità sotterranee già conosciute.

C) ANALISI STORICA

1. Ricerca e acquisizione dei rilievi aerofotogrammetrici storici disponibili e di n. 1 stereo-coppia satellitare ad alta risoluzione (0,4 -0,5) m la più recente disponibile;
2. Restituzione di modelli digitali del terreno ed ortofoto delle aree di interesse indicate dal committente;
3. Analisi multi – temporale e spaziale dei dati ottenuti al fine di andare ad individuare le aree storicamente oggetto di scarico incontrollato e quantificarne i volumi.

D) Caratterizzazione dei cumuli dei rifiuti ed analisi preliminare del grado di contaminazione dei suoli

1. Assistenza all'esecuzione di 5 trincee esplorative (da realizzarsi con vostri mezzi e personale)
2. Prelievo di 10 campioni, dal materiale di scavo, rappresentativi di terreno misto a rifiuti e selezione del quantitativo rappresentativo (quartatura) con assistenza da parte di Vostro personale e mezzi
3. Esecuzione di n. 10 analisi merceologiche;



4. Prelievo di n. 5 campioni di terreno sul fondo delle trincee (da realizzarsi con vostri mezzi e personale)
5. Prelievo di n. 5 campioni di terreno superficiale in aree già occupate dai campi nomadi ovvero in aree adiacenti alle attività di rottamazione
6. Esecuzione di n. 10 analisi di caratterizzazione chimico fisica dei campioni di terreno secondo un set di analiti riportato in allegato
7. Piano di indagini integrative al fine della predisposizione di un Piano di Caratterizzazione

E) Analisi del contesto geologico ed idrogeologico

1. Ricognizione sui dati bibliografici dell'assetto idrogeologico e geologico dell'area
2. Validazione della cartografia per l'individuazione dei complessi ipogei
3. Rilievo delle quote di falda nei pozzi esistenti
4. Analisi delle acque con sonda multiparametrica sui pozzi esistenti
5. Modello idrogeologico ed idrochimico dell'acquifero
6. Piano di indagini integrativo al fine della predisposizione di un Piano di Caratterizzazione

Tutte le attività è saranno seguite da personale Junior di Codesta Università strutturato o a contratto e supervisionate da personale Senior.

I risultati dell'analisi verranno forniti su supporto informatico sottoforma di mappe di sintesi georeferenziate nel sistema di riferimento UTM-WGS84. L'informazione volumetrica sarà contenuta in un database appositamente realizzato.

L'importo stimato per le attività descritte è di 39.000,00 € oltre ad IVA ed oneri di legge se dovuti.

I tempi per le attività descritte sono stimate in due mesi dalla data di attivazione della Convenzione.

Quest'ultima dovrà seguire lo schema allegato ed essere firmata (anche digitalmente) dal Direttore responsabile della Convenzione per Roma Metropolitana.

Distinti saluti

Il Direttore

Prof.ssa Daniela D'Alessandro



Allegato 1

Analisi da ricercare nei campioni di suolo

Cod. Parametro	Descrizione	U.M.	Metodo	Tecnica Analitica	Accre it	LQ
1000787	Stato fisico		ORGANOLETTICO		No	
1000788	Colore		ORGANOLETTICO		No	
1000790	Odore		ORGANOLETTICO		No	
1000792	pH	unità pH	CNR IRSA 1 Q64 vol.3 1985		No	
1000794	Residuo secco a 105°C	%	UNI EN 14346:2007		No	
1000795	Umidità	%	UNI EN 14346:2007		No	
1000798	Solidi totali fissi (a 550°C)	% in peso su S.S.	CNR IRSA 2 Q64 vol.2 1984		Si	
1000807	Solidi totali volatili (a 550°C)	% in peso su S.S.	CNR IRSA 2 Q64 vol.2 1984		Si	
1000284	Idrocarburi C10-C40	mg/kg	UNI EN 14039:2005		No	50
1000802	Punto d'infiammabilità	°C	ASTM D39/28		No	
1000309	Alluminio	mg/kg	UNI EN 13658:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		Si	3
1000307	Antimonio	mg/kg	UNI EN 13658:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		Si	3
1000347	Arsenico	mg/kg	UNI EN 13658:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		Si	3
1000381	Bario	mg/kg	UNI EN 13658:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		Si	3
1000070	Berillio	mg/kg	UNI EN 13658:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		Si	3
1000073	Boro	mg/kg	UNI EN 13658:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		Si	3
1000085	Cadmio	mg/kg	UNI EN 13658:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		Si	3
1000122	Cobalto	mg/kg	UNI EN 13658:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		Si	3
1000127	Cromo totale	mg/kg	UNI EN 13658:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		Si	3
1000141	- Composti di Cromo (VI)	mg/kg	CNR IRSA 16 Q84 vol. 3 1986		No	1
1000202	Ferro	mg/kg	UNI EN 13658:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		Si	3
1000355	Manganese	mg/kg	UNI EN 13658:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		Si	3

Cod. Parametro	Descrizione	U.M.	Metodo	Tecnica Analitica	Accre it	LQ
1000381	Molibdeno	mg/kg	UNI EN 13658:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		Si	3
1000384	Mercurio	mg/kg	UNI EN 13658:2004 + AMC-02 rev.0 2012		No	1
1000388	Nichel	mg/kg	UNI EN 13658:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		Si	3
1000416	Piombo	mg/kg	UNI EN 13658:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		Si	3
1000484	Rame	mg/kg	UNI EN 13658:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		Si	3
1000512	Selenio	mg/kg	UNI EN 13658:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		Si	3
1000727	Stagno	mg/kg	UNI EN 13658:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		Si	3
1000743	Tallio	mg/kg	UNI EN 13658:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		Si	3
1000756	Vanadio	mg/kg	UNI EN 13658:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		Si	3
1000760	Zinco	mg/kg	UNI EN 13658:2004 + UNI EN ISO 11885:2009		Si	3
1001350	COMPOSTI ORGANICI VOLATILI				No	
1000870	- Vinyl chloride	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000716	- Trichlorofluoromethane	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000871	- Chloroethane	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000704	- Bromomethane	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000691	- 1,1-dichloroethane	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000872	- Chloromethane	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000713	- Trans-1,2-dichloroethene	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000712	- Carbon tetrachloride	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000709	- Methylene chloride	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000673	- 2,2-Dichloropropane	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000874	- 1,1-Dichloropropane	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1

Cod. Parametro	Descrizione	U.M.	Metodo	Tecnica Analitica	Accre it	LQ
1000691	- 1,1-dichloroethane	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000876	- Cis-1,2-dichloroethene	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000672	- Benzene	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000715	- Trichloroethylene	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000707	- Chloroform	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000877	- Bromochloromethane	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000711	- Tetrachloroethene	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000696	- 1,2-dichloroethane	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000697	- 1,2-dichloropropane	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000689	- Toluene	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000702	- Bromodichloromethane	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000878	- Dibromomethane	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000705	- Cis-1,3-dichloropropene	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000877	- Ethylbenzene	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000881	- m-xylene	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000885	- o-xylene	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000714	- Trans-1,3-dichloropropene	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000879	- 1,3-dichloropropane	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000706	- Chlorobenzene	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000880	- Isopropylbenzene	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000683	- p-xylene	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1
1000701	- 1,1,2-trichloroethane	mg/kg	EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006		No	1



Cod.	Descrizione	U.M.	Metodo	Tecnica Analitica	Accre	LQ
1000831	1,1,1,2-tetrachloroethane	mg/kg	EPA 5035A-2002 + EPA 8260C-2006		No	1
1000708	Dibromochloromethane	mg/kg	EPA 5035A-2002 + EPA 8260C-2006		No	1
1000694	1,2-dibromoethane	mg/kg	EPA 5035A-2002 + EPA 8260C-2006		No	1
1000882	Propylbenzene	mg/kg	EPA 5035A-2002 + EPA 8260C-2006		No	1
1000850	1,3,5-trimethylbenzene	mg/kg	EPA 5035A-2002 + EPA 8260C-2006		No	1
1000686	Styrene	mg/kg	EPA 5035A-2002 + EPA 8260C-2006		No	1
1000883	ter-Butylbenzene	mg/kg	EPA 5035A-2002 + EPA 8260C-2006		No	1
1000884	sec-Butylbenzene	mg/kg	EPA 5035A-2002 + EPA 8260C-2006		No	1
1000885	2-chlorotoluene	mg/kg	EPA 5035A-2002 + EPA 8260C-2006		No	1
1000886	4-isopropyltoluene	mg/kg	EPA 5035A-2002 + EPA 8260C-2006		No	1
1000649	1,2,4-trimethylbenzene	mg/kg	EPA 5035A-2002 + EPA 8260C-2006		No	1
1000887	4-chlorotoluene	mg/kg	EPA 5035A-2002 + EPA 8260C-2006		No	1
1000888	Bromobenzene	mg/kg	EPA 5035A-2002 + EPA 8260C-2006		No	1
1000889	Butylbenzene	mg/kg	EPA 5035A-2002 + EPA 8260C-2006		No	1
1000703	Bromoform	mg/kg	EPA 5035A-2002 + EPA 8260C-2006		No	1
1000698	1,3-dichlorobenzene	mg/kg	EPA 5035A-2002 + EPA 8260C-2006		No	1
1000699	1,4-dichlorobenzene	mg/kg	EPA 5035A-2002 + EPA 8260C-2006		No	1
1000693	1,2,3-trichloropropane	mg/kg	EPA 5035A-2002 + EPA 8260C-2006		No	1
1000700	1,1,2,2-tetrachloroethane	mg/kg	EPA 5035A-2002 + EPA 8260C-2006		No	1
1000895	1,2-dichlorobenzene	mg/kg	EPA 5035A-2002 + EPA 8260C-2006		No	1
1000710	Hexachlorobutadiene	mg/kg	EPA 5035A-2002 + EPA 8260C-2006		No	1
1000891	1,2,4-trichlorobenzene	mg/kg	EPA 5035A-2002 + EPA 8260C-2006		No	1

Cod.	Descrizione	U.M.	Metodo	Tecnica Analitica	Accre	LQ
1000892	1,2-dibromo-3-chloropropane	mg/kg	EPA 5035A-2002 + EPA 8260C-2006		No	1
1000893	1,2,3-trichlorobenzene	mg/kg	EPA 5035A-2002 + EPA 8260C-2006		No	1
1001351	Hexachloroethane	mg/kg	EPA 5030C-2003 + EPA 8260C-2006		No	1
1000892	1,1-dichloroethylene	mg/kg	EPA 5035A-2002 + EPA 8260C-2006		No	1
1001352	1,1,1-Trichloroethane	mg/kg	EPA 5030C-2003 + EPA 8260C-2006		No	1
1001353	Benzene	mg/kg	EPA 5030C-2003 + EPA 8260C-2006		No	1
1001383	m-xylene	mg/kg	EPA 5030C-2003 + EPA 8260C-2006		No	1
1001355	1,1,2,2-Tetrachloroethane	mg/kg	EPA 5030C-2003 + EPA 8260C-2006		No	1
1000894	Naphthalene	mg/kg	EPA 5035A-2002 + EPA 8260C-2006		No	1



Allegato 2

CONTRATTO DI RICERCA

TRA

L'Ente e/o Società.....(di seguito denominata "Parte committente"),
con sede e domicilio fiscale in, C.F.,
in persona del suo legale rappresentante.....

E

Il Centro di Spesa (di seguito denominato "Centro") con sede e domicilio fiscale in Roma P.le Aldo
Moro,5 – 00185 Roma, C.F. n. 80209930587 rappresentato dal Direttore Prof.....

PREMESSO CHE

.....
.....

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

La parte committente affida al Centro, che accetta, l'esecuzione di una ricerca/programma di
ricerca concernente *(è necessario fornire un'ampia e dettagliata descrizione della ricerca, di
norma, mediante un allegato tecnico)*

Articolo 2 – Programma della ricerca

Il programma della ricerca, concordato tra le parti contraenti, è articolato in una serie di
attività descritte nell'eventuale Allegato tecnico nel quale, fra l'altro, vengono riportati gli obiettivi
che si intendono perseguire. Nel corso dello svolgimento dei lavori in relazione all'evoluzione degli
stessi potranno essere concordati tra i responsabili scientifici del contratto, aggiornamenti alla
pianificazione dettagliata delle attività, sempre nei limiti del programma di ricerca in argomento.

Articolo 3 – Responsabile scientifico

Il Centro designa il Prof./Dott..... quale responsabile
scientifico dell'esecuzione della ricerca *(possono essere designati più responsabili)*.

La Parte committente designa quale proprio rappresentante/referente per ogni attività o
questione inerente all'esecuzione della ricerca il Dott.....



Articolo 4 - Corrispettivo

La Parte committente si impegna a versare al Centro, fermo restando quanto previsto al successivo art.10, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, la somma di €..... + IVA.

Articolo 5 – Modalità di pagamento

La Parte committente corrisponderà al Centro la somma di cui al precedente articolo 5 con le seguenti modalità:

- il% dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;
- il% dell'ammontare totale del contratto al
- il restante% al

Le somme saranno corrisposte con le modalità sopra descritte in seguito ad emissione di un avviso di fattura da parte del Centro. La fattura verrà emessa ad effettivo introito corrisposto sul c/c bancario n. intestato al Centro

Articolo 6 – Durata del contratto

Il presente contratto entra in vigore dalla sua sottoscrizione da parte del Centro e della Parte Committente e avrà la durata di....., con possibilità di rinnovo sulla base di accordo scritto, approvato dai competenti organi delle parti, da proporre con anticipo di almeno mesi.

Articolo 7 – Segretezza

(ai sensi degli artt. 98,99 d.lgs 10 febbraio 2005 n.30 i contratti di ricerca per conto di terzi prevedono la segretezza nello svolgimento delle attività; la clausola che vincola alla segretezza deve comunque essere di durata determinata, di regola corrispondente all'efficacia del contratto, se il committente richiede un'estensione ulteriore, questa comunque non deve eccedere i cinque anni dalla scadenza del contratto).

Il Centro, nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dalla Parte Committente, in virtù del presente contratto.

La Parte committente, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l'oggetto del contratto stesso.



Articolo 8 - Consulenze esterne

Il Centro di Spesa
potrà affidare l'esecuzione di particolari lavori a ditte specializzate o conferire incarichi di consulenza a terzi nell'ambito del presente contratto, così come potrà avvalersi, per esigenze specifiche, di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori sperimentali. Il ricorso a consulenze professionali esterne sarà regolato attraverso la stipula di contratti a termine redatti secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente. Qualora partecipino all'espletamento del programma di ricerca docenti provenienti da altre Università questi dovranno essere autorizzati dall'Ateneo di provenienza e debitamente riportati nell'elenco del personale universitario che si allega al presente contratto.

Articolo 9 – Proprietà dei risultati della ricerca e pubblicazioni

I risultati della ricerca saranno di proprietà della Parte committente, fatti salvi i diritti morali di autore ed inventore ai sensi delle leggi vigenti.

Il Centro, nella persona del Responsabile Scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, esclusivamente per proprio uso interno, i sopra citati risultati.

Il Centro potrà, altresì, farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, salvo citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca, e salva la preventiva autorizzazione scritta della parte Committente, che non sarà ragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

Articolo 10 – Risultati brevettabili

(Per l'art. 10 si propongono due clausole alternative: A e B (articolato in tre ipotesi b1 b2 e b3). La scelta deve essere il frutto di considerazioni legate alla specificità del rapporto, alla natura del partner committente, alle caratteristiche delle invenzioni suscettibili di tutela, alle prospettive di sfruttamento della stessa).

Clausola A) Gli eventuali risultati e/o invenzioni brevettabili occasionalmente scaturiti nell'ambito della ricerca, saranno di proprietà della parte committente, salvo il riconoscimento del diritto morale dell'autore/inventore così come previsto dalla normativa vigente. A titolo di equo premio, la parte Committente si obbliga a corrispondere al Centro di spesa: un importo pari ad €.....(determinare un corrispettivo minimo pari almeno al 10% del valore del finanziamento oggetto del presente contratto se lo stesso non è superiore ad € 52.000,00 (cinquantaduemila) + IVA; se il valore del finanziamento oggetto del presente contratto è superiore a € 52.000,00, in aggiunta a quanto determinato sopra va calcolato un ulteriore 5% minimo sulla parte eccedente l'importo di € 52.000,00.) Tale equo premio andrà corrisposto al Centro al momento del deposito della prima domanda di brevetto.



La Parte committente si impegna ad indicare nella domanda di brevetto il nome dell'inventore e l'ente da cui dipende, con l'obbligo di comunicare alla Sapienza, nel termine di 30 gg, l'avvenuto deposito della domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa. Tale comunicazione deve essere inoltrata a Sapienza Università di Roma, Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione, Sett. Trasferimento Tecnologico, P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma per posta tradizionale o elettronica all'indirizzo trasf_tecnologico@uniroma1.it

Clausola B) Eventuali risultati e/o invenzioni brevettabili occasionalmente scaturiti nell'ambito della ricerca, saranno di proprietà comune e verranno depositate congiuntamente. L'Università "La Sapienza", nel rispetto della normativa vigente sulla proprietà industriale e dei regolamenti interni, al fine di consentire lo sfruttamento industriale e commerciale del brevetto, si obbliga a concedere al committente, in regime di licenza esclusiva, la propria quota di titolarità:

(tre opzioni)

b1. secondo modalità, termini e condizioni da definire con accordi successivi;

b2. a fronte di un corrispettivo iniziale a titolo di lump-sum e di royalties periodiche, da calcolare sul fatturato lordo derivante dallo sfruttamento dell'invenzione (per un numero di anni.....e/o fino a concorrenza max di n..... volte il valore del finanziamento) riconosciuto con il presente contratto, secondo modalità, termini e condizioni da definire con accordi successivi.

b3. a fronte di un corrispettivo forfettario una tantum pari a € *(determinare un corrispettivo minimo pari almeno al 15% del valore del finanziamento oggetto del presente contratto se il valore dello stesso non è superiore ad € 52.000,00 (cinquantaduemila) + IVA; se il valore del finanziamento oggetto del presente contratto è superiore a € 52.000,00, in aggiunta a quanto determinato sopra va calcolato un ulteriore 8% minimo sulla parte eccedente tali € 52.000,00* . Tale importo andrà corrisposto per metà all'atto di deposito della prima domanda di brevetto e per l'altra metà al rilascio del primo brevetto (italiano od estero).

Articolo 11 – Utilizzo del logo

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. Il presente contratto non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario o estraneo all'azionario istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

Articolo 12 – Recesso unilaterale dal contratto

Le Parti possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno



In caso di recesso ad opera della Parte committente, essa corrisponderà al Centro l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso. *(Sarebbe opportuno concordare con il contraente una clausola che, in conformità a quanto disposto dall'art.1671c.c. in materia di appalto, in caso di recesso della parte committente, preveda la corresponsione al Centro di un' ulteriore somma quale indennizzo per il recesso, somma che può anche essere predeterminata forfettariamente in una percentuale del corrispettivo complessivo previsto dal contratto per la ricerca)*

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

Il Centro provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

La Parte committente si impegna a trattare i dati personali provenienti dalla Sapienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 14 - Controversie

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Articolo 15 – Registrazione e spese

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 D.P.R. n.131/1986. Le spese inerenti al presente contratto sono a carico della Parte committente. Le spese per l'imposta di bollo sono a carico della parte committente.

Roma li,.....

PER IL CENTRO DI SPESA

PER LA PARTE COMMITTENTE

.....

.....